

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

DIRIGENZA PUBBLICA/ Analisi del decreto approvato in prima lettura dal governo

Incarichi, il merito non basta

La rotazione deve diventare comunque fisiologica

DI LUIGI OLIVERI

L merito non è elemento rilevante per la rotazione degli incarichi e per la stessa riforma della dirigenza. Nonostante il governo enunci in maniera convinta che la riforma dell'ordinamento dei dirigenti pubblici approvata giovedì scorso «in via preliminare» dal Consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* di ieri) sia fondata sulla valorizzazione della professionalità e del «merito», il sistema è in modo esplicito ed evidente estraneo, invece, a questi elementi.

Una dimostrazione inconfutabile si reperisce nel testo definitivo del Piano nazionale anticorruzione (Pna), recentemente approvato in *Gazzetta Ufficiale*. A proposito della «rotazione» dei dirigenti, il documento elaborato dall'Anac insiste molto nel considerarla come uno strumento ordinario e non punitivo di organizzazione del personale, in particolare dei dirigenti. E nel testo si scrive senza equivoci:

«Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell'incarico fosse fissata al limite minimo legale. Alla scadenza, la responsabilità dell'ufficio o del servizio dovrebbe essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente. Invero, l'istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere una prassi «fisiologica», mai assumendo carattere punitivo e/o sanzionatorio».

Come si nota, secondo l'Anac in ogni caso quando scada un incarico dirigenziale sarebbe necessario far subentrare un altro dirigente, anche se il

precedente abbia ottenuto una valutazione positiva.

In fondo, questo è il medesimo pensiero degli estensori del decreto legislativo attuativo della riforma Madia. Infatti, la regola generale impostata è che alla scadenza del quadriennio di durata degli incarichi dirigenziali, l'eventuale «rinnovo» di due anni (che, in realtà, è una proroga) senza passare per le procedure «comparative» ordinariamente previste, è solo una facoltà, sottoposta a due condizioni: che il dirigente abbia ottenuto valutazioni positive (si immagina nel corso del quadriennio) e che vi sia una specifica motivazione.

Di fatto, quindi, il «merito», cioè la capacità dimostrata da valutazioni positive dell'ope-

hanno considerato sistemi di decadenza automatica degli incarichi dirigenziali (quali a ben vedere sono quelli previsti dal Pna e dalla riforma) lesivi del principio costituzionale della «continuità amministrativa». In effetti, le pubbliche amministrazioni si vedrebbero costrette periodicamente a una modifica profonda degli assetti dei vertici amministrativi, in contrasto con qualsiasi buona regola organizzativa che assicuri la continuità operativa.

Il tutto, poi, crea una forte precarizzazione della dirigenza, indotta, a prescindere dalla valutazione positiva ottenuta, a ritrovarsi ogni 4 anni a rischio di restare in disponibilità dei ruoli, con lo stipendio falcidiato. Il che, indubbiamente spingerà i dirigenti, superato il secondo biennio degli incarichi, a concentrare la loro attenzione alla partecipazione agli avvisi pubblici per ottenere nuovi incarichi. Il che contribuirà ad un caos operativo notevole.

L'estensore del decreto attuativo della riforma

Madia, per altro, è consapevole di questi rischi: infatti ha previsto che negli avvisi pubblici per attivare le procedure comparative finalizzate ad assegnare nuovi incarichi, le amministrazioni si avvalgano della facoltà di tenere «bloccati» i dirigenti incaricati per almeno 3 anni, riservandosi il diritto di prestare il consenso al dirigente che abbia partecipato a una procedura, superandola, a prendere servizio presso la nuova amministrazione.

© Riproduzione riservata



Da ItaliaOggi del 26 agosto 2016

rato, nella logica sia del Pna, sia della riforma, non ha quasi rilevanza sulla prosecuzione dell'attività dei dirigenti che abbiano ricevuto valutazioni positive. In gergo sportivo, si potrebbe parafrasare il proverbio ed affermare che «squadra che vince, si cambia». Pna e riforma, infatti, spingono perché comunque e a prescindere dalle valutazioni i dirigenti continuino a cambiare incarichi.

Gli effetti operativi di questo atteggiamento non appaiono certo semplici. Di fatto, l'applicazione delle indicazioni di Anac e governo si pongono in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che a partire dalle sentenze 103 e 104 del 2007

IO
COPOLINE

Il decreto sul sito
[www.italiaoggi.it/
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

